



Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio

NV SVILUPPI ENERGETICI S.r.l.
nvsviluppienergeticisrl@legalmail.it

COMUNE DI ARTENA
comune.artena@pec.it

Servizi lavori pubblici
llpp@pec.comune.artena.rm.it

E p.c.,

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Hub II "Sostenibilità Territoriale"
Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua –Rifiuti –Energia"
Servizio 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale per le politiche abitative e
la pianificazione territoriale, paesistica e
urbanistica Area Territorio e Urbanistica
territorio@pec.regione.lazio.it

copian_romacapitale@pec.regione.lazio.it

Oggetto: Avvio del procedimento, indizione e convocazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs.387/03.

PROGETTO: NV SVILUPPI ENERGETICI – Artena – Via Latina

Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/03, per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.800 Mw e delle relative opere ed infrastrutture connesse, denominato "Impianto Via Latina" da ubicarsi in Via Latina ad Artena (RM).

RISCONTRO NOTA della società **NV Sviluppi energetici Srl** alla nota prot. **ARSIAL 5743/2025 del 28/04/2025 - rif. Nota CMRC-2025-0080840 del 05/05/2025 12:25 - ENTRATA** e nota **CMRC-2025-0085710 del 12/05/2025 11:03 - USCITA**

In riferimento al riscontro trasmesso dalla società **NV Sviluppi Energetici Srl** alla richiesta di integrazioni formulata da ARSIAL con nota prot. 5743/2025 del 28/04/2025, si rappresenta quanto segue:



- l'“**Analisi del Territorio**” redatta dal geom. Santino Severa, perito demaniale, relativa alle particelle interessate dall'intervento in oggetto, **non risulta approvata con deliberazione del Consiglio Comunale** e, conseguentemente, **non è stata acquisita la prevista attestazione comunale**, in conformità agli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1, in materia di regime urbanistico dei terreni di uso civico e norme transitorie correlate;
- La possibilità di prescindere dal parere obbligatorio dell'Amministrazione competente, come previsto all'art. 2, comma 2 della medesima legge regionale:

“Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero sulla base dell'analisi del territorio di cui all'articolo 3, attestino l'inesistenza di usi civici sulle terre oggetto di pianificazione urbanistica.”

è subordinata esclusivamente alla produzione formale da parte del Comune di un'attestazione esplicita che, sulla base di sentenze passate in giudicato o dell'“Analisi del Territorio” di cui all'art. 3, certifichi l'inesistenza di usi civici sulle aree interessate dalla pianificazione urbanistica.

In assenza di tale attestazione comunale, il parere da parte di ARSIAL rimane obbligatorio e vincolante, ai sensi della normativa vigente, e la procedura non può ritenersi conclusa.

Si segnala inoltre che, in virtù della natura giuridica del dominio collettivo, come definita dalla Legge 20 novembre 2017, n. 168 e dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso nell'ambito della Conferenza di Servizi per l'autorizzazione alla realizzazione di interventi su terre gravate da usi civici o rientranti nel dominio collettivo. Conseguentemente, eventuali atti dispositivi aventi ad oggetto tali beni, in assenza dei necessari presupposti, sono da ritenersi nulli per impossibilità giuridica dell'oggetto.

Per ogni necessità si prega contattare l'Area Qualità e Pianificazione Territoriale di ARSIAL a mezzo pec arsial@pec.arsialpec.it o alla e-mail dedicata: usicivici@arsial.it

La EQ del Servizio
Relazioni Agricoltura – Ambiente
Demani Collettivi e Foreste
(d.ssa Alessandra Macciocchi)

Il Dirigente dell'Area
(dott. Claudio Di Giovannantonio)